



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro


N. 172

25.08.2014

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot. Gen.le n° 10744 del 26.08.14

**Oggetto: Proposizione al Consiglio Comunale del
Regolamento per la disciplina della IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**



L'anno duemilaquattordici il giorno **venticinque** del mese di **Agosto**
Con inizio alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge:

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
Trovato Ornella	Sindaco	X	
Interdonato Giuseppe	Vice Sindaco- Ass. anzia	X	
Ardiri Graziella	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Ferro Loredana Maria	Assessore	X	
Taranto Salvatore	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. F.E.L.L.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. ra Limina Provvidenza
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta N 144

li 25-08-2014

Oggetto: Proposizione al Consiglio Comunale del Regolamento per la disciplina della IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

RELAZIONE

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo di natura patrimoniale, costituito dal possesso di immobili, collegato al loro valore e natura ed il secondo collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC è composta da tre distinte entrate: IMU, Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, TASI, riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

DATO ATTO che, in base all'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali coincide con il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che, anche se approvati successivamente purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 30 Settembre 2014;

VISTO il comma 703 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva l'applicazione dell'IMU;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 40 del 17.09.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale;

RAVVISATA la necessità di coordinare dal punto di vista normativo e regolamentare la disciplina riguardante l'IMU con l'istituzione della IUC e quindi di ridefinire il relativo regolamento;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'IMU dai commi 1, 2, 12-bis del D.L. 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, dall'art. 22 del D.L.24 Aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 e dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo Regolamento IMU che disciplini la componente IMU con l'istituzione della IUC, revocando, nel contempo, dalla data di istituzione della IUC, il previgente Regolamento relativo all'IMU;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, secondo quanto disciplinato dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, per essere efficaci, devono essere inserite sul Portale del federalismo fiscale, con invio entro il 21 ottobre.

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta Comunale Unica (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni regolanti la materia;

VISTO lo schema di regolamento comunale IMU predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 20 dello Statuto Comunale attribuisce alla Giunta Comunale il potere di proporre al Consiglio Comunale gli schemi di regolamento


PROPONE

Di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante che il Regolamento deve essere approvato entro la data del 30 Settembre 2014, termine entro il quale gli Enti Locali devono approvare il bilancio di previsione 2014.


Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Graziella CASTELLINO



L'Amministratore Proponente

Prof. Salvatore TARANTO



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(Provincia di MESSINA)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

PREMESSA

L'**Imposta Unica Comunale**, di seguito denominata "I.U.C.", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Tale Imposta ha tre componenti:

- **IMU** : Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- **TASI** : Componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- **TARI** : Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con il presente Regolamento si intende regolamentare la componente IMU (Imposta Municipale Propria):

INDICE

CAPITOLO I

Norme per l'applicazione dell' "IMU"

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

ART. 6 BASE IMPONIBILE

ART. 7 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 8 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

ART. 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

ART. 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 11 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 12 ESENZIONI

ART. 13 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

ART. 14 VERSAMENTI

ART. 15 DICHIARAZIONE

CAPITOLO I

Disposizioni finali

ART. 16. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ART. 17. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 19. NORME DI RINVIO

CAPITOLO I

Norme per l'applicazione dell' "IMU"

(Imposta Municipale Propria)

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di San Piero Patti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art.13 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dall'art. 4 del D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capitolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, dall'art. 13, comma 13, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs 14.03.2011 n. 23.
3. Per quanto non previsto nel presente capitolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9.
2. L'Imposta Municipale Propria, sempre dal 01.01.2014 non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.06.2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, dal D.Lgs 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire, quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
2. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che

devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

3. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

4. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

5. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l'utilizzazione agro -silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

6. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

7. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento, alla verifica e collaudo delle opere eseguite ed al successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto, inoltre, che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

8. Terreno agricolo è, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese, le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

9. Per abitazione principale, ai sensi dell'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza le agevolazioni competono ad un solo immobile.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale sono considerate esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

11. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b) a partire dall'anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente comma, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1ª rata;

12. Per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133 e cioè le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

- a) Alla protezione delle piante;
- b) Alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) Alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) All'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) All'agriturismo;
- f) Ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia;
- g) Alle persone addette all'attività di pascolo in zona di montagna;
- h) Ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) Alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
- j) All'esercizio comunque dell'attività agricola.

13. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto Ministro Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di San Piero Patti. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta suddivisa in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste nei diversi territori comunali.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi dell'art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori seguenti:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risultano dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero della Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili, in assenza della determinazione di cui al successivo art. 7, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di unità collabenti, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c) ,d),ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42;

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

9. Ai fini del comma precedente lettera b), si considera inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato un fabbricato che trovasi in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

10. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

11. Non costituisce, per se solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento ai pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

12. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza di contenziosi, la Giunta Municipale può determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili avuto riguardo alla zona territoriale omogenea di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Non si dà luogo all'accertamento del valore delle aree fabbricabili nel caso in cui l'imposta dovuta per le stesse risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti, ai sensi del precedente comma.

3. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati nella suddetta deliberazione non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

4. Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 7, del presente regolamento, le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alle unità collabenti, alla demolizione ed agli interventi meglio specificati nel suddetto comma 7. In tali casi, il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi, ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente.

5. Il Comune assolve alla comunicazione al proprietario dell'intervenuta edificabilità dell'area con la pubblicazione del Piano Regolatore Generale e/o delle sue varianti.

ART. 8 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
- b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
- c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino ad € 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non si estende ad eventuali comproprietari che non conducono direttamente il fondo. In applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 l'agevolazione compete anche al caso in cui persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 9 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n.201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g, della legge 24.12.2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente, oppure in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.

2. E' facoltà del Consiglio Comunale di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. 28.09.1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

ART. 11 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. È considerata adibita ad abitazione principale, a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ART. 12 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile

e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.

ART. 13 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24/12/2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art.13, comma 6 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 14 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23.11.2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in tre rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli Enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta sia inferiore ad euro 12.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni tributo.

ART. 15 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4, come stabilito dall'art. 1, comma 720, della L. 147/2013.

4. Gli Enti non commerciali, come previsto dall'art. 1, comma 719, della L. 147/2013 presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per l'anno 2013.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16-- ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014, in deroga all'art. 3, comma 1 Legge 212/2000, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 488. .

2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17.09.2012.

ART. 17 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

ART.18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1.I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

ART. 19 NORME DI RINVIO

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 25-08-2014

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 98/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di € trova copertura finanziaria al TITOLO
FUNZIONE..... SERVIZIO..... INTERVENTO.....
CAPITOLO P.E.G..... del bilancio 20__

Data.....

Il Ragioniere

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale ;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge.

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.

L' Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott. Ssa Limina Provvidenza

Il presente atto è stato pubblicato all' Albo Pretorio

Il 28.08.14

E fino al 12.09.14

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line il giorno 28.08.14

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio - on line per 15 gg. consecutivi

Dal 28.08.14 al 12.09.14

Li _____

Il Segretario Generale
Dott. Dott.ssa Limina Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online Comunale il 28.08.14

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25.08.14

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12, comma 1, L.R. 44/91.;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 25.08.14

Il Segretario Generale
Dott.ssa Limina Provvidenza